

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DELL'1/08/2012

Decreto n. 17 del 15 gennaio 2024

Approvazione atto di transazione inerente il contezioso intercorso tra Loncar Due S.p.A., il Presidente della Regione Emilia-Romagna – in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1 del D.L. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012 – il Responsabile pro tempore delle procedure di istruttoria e concessione dei contributi previsti nell'ordinanza commissariale n.57/2012 e ss.mm.ii. per l'area industria e artigianato, ed Invitalia S.p.A., tutt'ora pendente in fase di gravame dinanzi al Tribunale di Bologna (R.G. n. 15328/2020), relativo alla concessione parziale del contributo richiesto dalla Loncar Due S.p.A. ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012. Approvazione schema di atto.

Premesso:

- che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 maggio 2012 è stato dichiarato l'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

- che con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

- che con decreto-legge 06/06/2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01/08/2012 n. 122, sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;

- che la Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, ed in particolare l'art. 1 lettera c), per la realizzazione degli interventi d'emergenza di cui alla medesima delibera, deroga, tra le altre, anche alle disposizioni di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 9, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 29, 33, 37, 38 comma 3, 40, 41, 42, 45, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 79 bis, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 113, 114, 118, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 141, 144, 145, 153, 182, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 240, 241, 242 e 243, nonché le disposizioni regolamentari per la parte strettamente connessa.

Visto, l'art. 1, comma 408 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" che ha ulteriormente prorogato il termine di scadenza dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, al 31 dicembre 2024.

Preso atto che:

- il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;

- il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna, per il secondo mandato, Stefano Bonaccini, che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione.

Richiamate:

- l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 64/2012, 74/2012, 15/2013, 42/2013, 113/2013, 3/2014, 28/2014, 70/2014, 71/2014, 81/2014, 16/2015, 31/2015, 36/2015, 56/2015, 15/2016, 25/2016, 36/2016, 42/2016, 53/2016, 59/2016, 02/2017, 20/2017, 35/2017, 2/2018, 7/2018 e 6/2020;

- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 e *ss.mm.ii.* recante "Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII previsto all'art. 3 dell'Ordinanza n. 57/2012" con la quale, tra l'altro, il Commissario Delegato ha individuato in INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. la società deputata allo svolgimento delle attività afferenti alle procedure di istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi, nonché l'attività legale a supporto del procedimento amministrativo connesso all'Ordinanza n. 57/2012;

- l'Ordinanza n. 16 del 26 giugno 2019, recante "Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a. per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dalle ordinanze n. 57/2012 e *ss.mm.ii.*, n. 26/2016 e *ss.mm.ii.*, n. 13/2017 e *ss.mm.ii.*, n. 31/2018 e n. 2/2019 e *ss.mm.ii.* per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna" e *ss.mm.ii.*;

- da ultima, l'Ordinanza n. 7 del 23 maggio 2023, recante "Approvazione dello schema di ulteriore atto di proroga ed integrazione alla convenzione RPI/2019/265 e *ss.mm.ii.* tra Commissario Delegato e Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A. – INVITALIA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dalle ordinanze 57/2012 e *ss.mm.ii.*, 26/2016 e s.m.i, 13/2017 e *ss.mm.ii.*, 31/2018, 2/2019 e *ss.mm.ii.* e 23/2020 e *ss.mm.ii.* per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna".

Considerato che:

- in data 30/04/2016 la società Loncar ha presentato l'apposita domanda per ottenere il contributo per la ricostruzione dell'attività produttiva ai sensi dell'Ordinanza Commissariale n. 57/2012 e *ss.mm.ii.*, ed in particolare per gli interventi di Delocalizzazione Temporanea da realizzare sul

complesso immobiliare sito in Novi di Modena (MO), Via Cesare Battisti n. 38, delocalizzando l'attività produttiva in Soliera (MO), Via Mercalli n. 4 (Richiesta di contributi CR-23654-2016 del 30/04/2016). Prima degli eventi sismici, infatti, l'impresa svolgeva la propria attività di progettazione e produzione completa di calzature da uomo presso l'immobile sito in via Cesare Battisti 38, a Novi di Modena (MO). Tale fabbricato, per effetto degli eventi sismici del 2012, ha subito danni gravi e conseguente intervento di demolizione; pertanto, la Società Loncar ha trasferito la propria attività nel Comune di Soliera (MO), in Via Mercalli n. 4;

- nella fase procedimentale amministrativa di concessione del contributo, il Soggetto Incaricato dell'Istruttoria, Invitalia S.p.A., analizzata l'istanza di contributo secondo i criteri definiti dall'Ordinanza 57/2012, sulla base della documentazione fornita in sede di presentazione della domanda e successivamente in fase di integrazione documentale, ha redatto il fascicolo istruttorio CR-9454-2017 e sottoposto il medesimo all'analisi del Nucleo di Valutazione (in data 14/03/2017), che lo ha approvato, con esito di parziale ammissione, quantificando il contributo concedibile in euro 55.799,60 (pari al 50% dei costi ammessi per euro 111.599,20), a fronte di un contributo richiesto dalla Società Loncar pari ad euro 454.450,32. In particolare, quota parte degli importi non ammessi a contributo hanno riguardato la messa in sicurezza dell'immobile sito in via Cesare Battisti 38, a Novi di Modena (MO), per accertate discrasie tra le spese per la messa in sicurezza e la presenza di danneggiamenti da demolizione. Inoltre, un'altra quota parte delle spese non ammesse a contributo ha riguardato le spese sostenute dalla Società Loncar per l'affidamento del servizio di logistica esterno, ovvero le fatture emesse da PRISMA LOGISTICS, B & B LOGISTIC, BRT. Tale ultima spesa non è stata ammessa a contributo in quanto non prevista dall'articolo 6 comma 2 dell'Ordinanza 57/2012 e *ss.mm.ii.*;

- la Società Invitalia, pertanto, in data 15/03/2017, con CR-10125-2017, ha provveduto a trasmettere la suddetta proposta di contributo, nei termini sopra precisati, alla Società Loncar, la quale, con comunicazione pec CR-11685-2017 del 27/03/2017, non ha accettato e, successivamente, ha prodotto ulteriore documentazione a sostegno della propria richiesta di contributo (nuova perizia giurata e nuova relazione illustrativa), chiedendo il riesame della pratica;

- a seguito del riesame, come sopra richiesto, compiuto dalla Società Invitalia, alla luce delle osservazioni presentate dalla Società Loncar, nonché della documentazione prodotta dal tecnico incaricato dalla beneficiaria, Invitalia ha, quindi, redatto il fascicolo istruttorio *bis* CR-17581-2017 e sottoposto, nella seduta del 23/05/2017, al Nucleo di Valutazione, che ne ha approvato le risultanze istruttorie di parziale ammissione. Nello specifico, sono state riammesse a contributo le spese relative alla messa in sicurezza dell'immobile e tutte le operazioni ad essa collegate. Per quanto concerne, invece, i servizi di logistica, è stata confermata la non ammissione a contributo di tali servizi, in quanto le spese richieste a contributo non sono previste dall'art. 6 comma 2 dell'Ord. 57/2012 e *ss.mm.ii.* Ai fini del rimborso, infatti, sono considerate ammissibili le spese inerenti l'affitto o il noleggio di impianti e/o attrezzature di terzi al fine del mantenimento dei propri livelli produttivi, ma soltanto laddove venga comunque utilizzato il personale della Società richiedente il contributo per svolgere il servizio o l'attività lavorativa in essere. Nel caso di specie, dunque, per poter effettivamente ottenere il contributo per ciò che viene considerata "spesa di logistica", il calzaturificio Loncar avrebbe dovuto servirsi di impianti e attrezzature di terzi, continuando, tuttavia, a svolgere l'attività per mezzo dei propri dipendenti. La Società Loncar, invece, non si è limitata ad utilizzare, per il mantenimento dei propri livelli produttivi, attrezzature altrui, ma ha delegato ad altre imprese l'intera attività di logistica, acquisendo di fatto un servizio a fronte di un corrispettivo per realizzare parte della propria attività di impresa, esternalizzando tale parte di attività;

- pertanto, in data 15/06/2017, il Commissario Delegato ha emanato il Decreto di Concessione parziale n. 1685/2017, per un importo pari ad euro 69.512,21 (ovvero il 50% dei costi ammessi pari ad euro 139.024,41).

Rilevato che:

- il predetto decreto di concessione parziale è stato impugnato dalla Società Loncar con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – sede di Bologna, e che con sentenza n. 159/2020 pubblicata in data 17 febbraio 2020, il TAR di Bologna ha declinato la propria giurisdizione in favore del Giudice Ordinario;

- conseguentemente, la Società Loncar ha riassunto il processo innanzi il Tribunale civile di Bologna, instaurando il giudizio recante R.G. n. 15328/2020. In particolare, la Società Loncar ha chiesto di accertare e dichiarare il diritto *“ad ottenere il contributo pro ricostruzione post sisma del 2012 relativo alle spese di delocalizzazione dalla medesima sostenute per effetto del sisma 2012 e dunque l'ottenimento del contributo di cui alla domanda CR-65457-2016 del 02/12/2016 [...] contributo da determinarsi/quantificarsi in corso di causa; conseguentemente, condannare il Presidente pro tempore della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario Delegato per la ricostruzione post sisma ai sensi dell'art.1 comma 2 del D.L.n.74/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n.122/2012, al pagamento – in favore della società Loncar spa - dell'importo determinato/quantificato in corso di causa oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal di del dovuto sino al saldo; nonché “contestualmente, accertare e dichiarare il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla società Loncar in seguito al diniego della erogazione del contributo pro ricostruzione post sisma e da quantificarsi in corso di causa ovvero da liquidarsi in via equitativa; conseguentemente, condannare, in via solidale tra loro, il Presidente pro tempore della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario Delegato per la ricostruzione post sisma, ai sensi dell'art.1 comma 2 del D.L.n.74/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n.122/2012, il Responsabile pro tempore delle procedure di istruttoria e concessione dei contributi previsti nell'ordinanza commissariale n.57/2012 e ss.mm.ii. per l'area industria e artigianato e Invitalia - Agenzia Nazionale per l'attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa Spa nella persona del suo legale rappresentante pro tempore- con sede legale in Roma, Via Calabria, 46 - al pagamento del risarcimento dovuto all'attrice per il diniego del contributo: risarcimento determinato/quantificato in corso di causa oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal di del dovuto sino al saldo”;*

- il Commissario Delegato, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, è comparso chiedendo il rigetto integrale delle domande avanzate dalla Società Loncar, ribadendo le legittime motivazioni di non ammissibilità delle spese di logistica richieste a contributo dalla Società Loncar, di cui all'esito istruttorio bis, sopra richiamate. Il Responsabile *pro tempore* delle procedure di istruttoria e concessione dei contributi previsti nell'ordinanza commissariale n. 57/2012 e ss.mm.ii., per l'area industria e artigianato, e la Società INVITALIA non si sono costituiti;

- nel corso del processo è stata richiesta dalla Società Loncar, e poi ammessa dal Giudice ed esperita, una consulenza tecnica d'ufficio, affidata al CTU Dott. Francesco Parma, con il seguente quesito: *“Letti gli atti e i documenti prodotti dalle parti e acquisiti ove necessario ulteriori documenti e informazioni presso uffici pubblici, a ciò autorizzando il C.T.U. a norma dell'art. 213 c.p.c. e, ove necessario, visionati i luoghi, richiamati e descritti in dettaglio i requisiti prescritti anche dalla normativa secondaria e regionale per l'erogazione dei contributi oggetto di causa, descriva il C.T.U. in dettaglio la documentazione allegata dall'odierna attrice alla propria domanda diretta all'erogazione di contributi in conseguenza del sisma del maggio 2012, segnalandone per ogni voce la specifica corrispondenza ai requisiti stabiliti, in particolare avuto riguardo all'art. 6, secondo comma Ordinanza Reg n. 57 del 2012”;*

- ad esito degli accertamenti compiuti in sede peritale, il CTU, con relazione peritale definitiva datata 7 gennaio 2022, dato atto di aver tentato la conciliazione tra le parti, con esito negativo, ha accertato quanto segue: *“I costi non ammessi si riferiscono a spese per canoni di locazione sostenuti dopo il 31/12/2014 (data ultima per il sostenimento della spesa), per acquisto di beni strumentali, per spese di vigilanza ed in particolare per servizi di logistica: tali voci sono escluse espressamente nel disposto dell’art. 6 2 comma dell’Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii. In merito alle spese di “logistica” non essendo chiaro ed inequivocabile l’imputazione delle sole spese sostenute da parte attrice per la locazione e/o il noleggio delle strutture rispetto agli ulteriori servizi di cui l’odierna Comparsa ha beneficiato da parte delle singole società terze, come peraltro è documentalmente evidenziato sia dalle fatture emesse dalla Società in questione sia dalle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà versate in atti, si ritiene corretta l’esclusione delle spese non ammesse dalla Convenuta per come sic et simpliciter calcolate ma non dettagliate dall’attrice stessa. Si prospetta percorribile, tuttavia, la strada conciliativa. Considerando tali voci forfettariamente secondo il principio dell’id quod plerumque accidit basato sull’evidenza comune che una parte del costo sostenuto dall’attrice è evidentemente appostabile alla locazione delle strutture di stoccaggio”*;

- a seguito delle suddette risultanze peritali, il Giudice, in occasione dell’udienza di esito dei mezzi istruttori del 17 marzo 2022, ha sollecitato le parti ad avviare trattative per una definizione transattiva del contenzioso: *“Visto l’esito della CTU ed in particolare quanto riferito dal perito in ordine alla possibilità di definire gli importi ammissibili al contributo in via conciliativa (con riguardo alle somme relative ai canoni di locazione), dispone comparizione delle parti, a mezzo dei propri rappresentanti/delegati, per esperire un tentativo di conciliazione prima di avviare la causa in decisione. Fissa per l’incombente l’udienza del 21 aprile 2022 ad ore 12,00”*.

Tenuto conto che:

- il Commissario Delegato, in considerazione dell’invito di cui sopra ed a meri fini deflattivi del contenzioso pendente, nonché valutata, per il tramite del Settore tecnico di riferimento, la prospettiva conciliativa espressa dal CTU, ha ritenuto di poter addivenire ad una soluzione bonaria della vicenda, d’intesa con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato;

- le parti, per il tramite dei propri difensori, hanno intrattenuto uno scambio di comunicazioni al fine di individuare i termini della conciliazione. In particolare, è stato considerato che, per quanto dichiarato in sede di domanda di contributo dalla Società Loncar, lo spazio destinato a fini di deposito, nella sede della medesima Società, era pari a mq 66,36, ed è stato ritenuto verosimile che la medesima superficie fosse occupata presso i locali della Società incaricata dei servizi di logistica; quindi, è stato calcolato per la suddetta superficie 5 euro per mq al mese (secondo i prezzi correnti e in aderenza alla prassi invalsa in casi simili) e moltiplicato per i 31 mesi di durata della locazione e/o noleggio (da giugno 2012 a dicembre 2014, come da fatture allegate alla domanda di contributo);

- il Commissario Delegato, secondo quanto sopra riportato, si è reso disponibile, di concerto con il settore tecnico di riferimento, a riconoscere, a saldo e stralcio di ogni pretesa da parte della Società Loncar Due, un importo complessivo pari ad euro 10.285,80, derivante dal calcolo secondo quanto sopra esposto.

Ritenuto che, a fronte di tali scenari, è intendimento delle parti, in coerenza con i principi di economicità, proporzionalità e buon andamento cui è improntata l’attività amministrativa, nonché della aleatorietà del giudizio, procedere alla transazione della lite, entro il termine fissato per l’udienza da ultimo dal Giudice al 15 febbraio 2024.

Evidenziato che, a seguito di ampia discussione e valutazione delle rispettive posizioni, le parti sono giunte ad un punto di incontro in tali termini:

- il Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario Delegato per la Ricostruzione post sisma, in coerenza con i principi di economicità, proporzionalità e buon andamento cui è improntata l'attività amministrativa – tenuto conto degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio svolta nel suddetto giudizio e dell'invito alla conciliazione formulato dal Giudice alle parti, nonché della valutazione del Settore tecnico di riferimento – riconosce alla Società Loncar Due S.p.A., a saldo e stralcio di ogni sua pretesa, la corresponsione della somma complessiva di euro 10.285,80;
- la Società Loncar Due S.p.A. si dichiara integralmente tacitata con la liquidazione della somma suddetta e dichiara di rinunciare agli atti, alle azioni e alle domande tutte di cui al giudizio R.G. 15328/2020 pendente dinanzi al Tribunale di Bologna, oltre che ai diritti sostanziali fatti valere con tale azione, nonché ad ogni altra pretesa, riconoscendo di avere definito e di ritenere soddisfatto ogni aspetto e/o diritto e/o pretesa dedotta inerente la domanda di contributo acquisita al protocollo CR-23654-2016 del 30/04/2016, oggetto del succitato giudizio.

Visto il parere favorevole dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, avente Prot. CR 29/12/2023.0007845.E, in merito ai contenuti dell'accordo transattivo, come su esposti.

Ritenuto, per tutte le motivazioni addotte e acquisite, opportuno addivenire ad un accordo transattivo,

DECRETA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;
- 2) di richiamare e rimandare integralmente a quanto descritto nelle premesse in relazione alla richiamata Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 64/2012, 74/2012, 15/2013, 42/2013, 113/2013, 3/2014, 28/2014, 70/2014, 71/2014, 81/2014, 16/2015, 31/2015, 36/2015, 56/2015, 15/2016, 25/2016, 36/2016, 42/2016, 53/2016, 59/2016, 02/2017, 20/2017, 35/2017, 2/2018, 7/2018 e 6/2020;
- 3) di dare atto che:
 - nelle more del processo di primo grado instaurato dinanzi al Tribunale di Bologna avente R.G. N. 15328/2020, le parti hanno intrapreso un dialogo al fine di addivenire ad una soluzione conciliativa attraverso un accordo transattivo, in modo da dare un definitivo assetto ai rapporti nascenti tra le parti in relazione alla ricostruzione post sisma;
 - al solo scopo di porre termine alla controversia oggetto di gravame e, comunque, al fine di prevenire l'insorgenza di ulteriori contenziosi in relazione ai rapporti intercorsi con la società Loncar Due S.p.A., che sarebbero di difficile gestione futura, stante le tempistiche della

giustizia ordinaria e il termine dello stato di emergenza fissato al 31 dicembre 2024 le parti sono giunte ad un'ipotesi di accordo transattivo;

- è infatti interesse delle parti addivenire alla stipula di un contratto di transazione per concordare, al di fuori dei contenziosi giudiziari (instaurati ed instaurandi) ad elevata aleatorietà, forme e modi per la soddisfazione degli interessi reciproci, a tacitazione di ogni pretesa economica maturata e maturanda;

4) di dare atto che si è giunti alla formulazione di un'ipotesi transattiva, in allegato alla presente, che prevede quanto di seguito riassunto:

- il Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario Delegato per la Ricostruzione post sisma, in coerenza con i principi di economicità, proporzionalità e buon andamento cui è improntata l'attività amministrativa – tenuto conto degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio svolta nel suddetto giudizio e dell'invito alla conciliazione formulato dal Giudice alle parti, nonché della valutazione del Settore tecnico di riferimento – riconosce alla Società Loncar Due S.p.A., a saldo e stralcio di ogni sua pretesa, la corresponsione della somma complessiva di euro 10.285,80;

- la Società Loncar Due S.p.A. si dichiara integralmente tacitata con la liquidazione della somma suddetta e dichiara di rinunciare agli atti, alle azioni e alle domande tutte di cui al giudizio R.G. 15328/2020 pendente dinanzi al Tribunale di Bologna, oltre che ai diritti sostanziali fatti valere con tale azione, nonché ad ogni altra pretesa, riconoscendo di avere definito e di ritenere soddisfatto ogni aspetto e/o diritto e/o pretesa dedotta inerente la domanda di contributo acquisita al protocollo CR-23654-2016 del 30/04/2016, oggetto del succitato giudizio;

5) di approvare l'accordo transattivo inerente il contenzioso intercorso tra Loncar Due S.p.A., il Presidente della Regione Emilia-Romagna – in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1 del D.L. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n.122/2012 – il Responsabile pro tempore delle procedure di istruttoria e concessione dei contributi previsti nell'ordinanza commissariale n.57/2012 e *ss.mm.ii.* per l'area industria e artigianato, ed Invitalia S.p.A., tutt'ora pendente in fase di gravame dinanzi al Tribunale di Bologna (R.G.N. 15328/2020), relativo alla concessione parziale del contributo (Decreto commissariale n. 1685/2017) alla Società Loncar Due S.p.A. ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012;

6) di approvare lo schema di atto di transazione allegato, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto;

7) di dare atto che l'accordo di transazione sarà firmato digitalmente mediante scrittura privata che sarà registrata in caso d'uso e le relative spese di registrazione saranno a carico della parte che riterrà di provvedere alla registrazione medesima;

8) di confermare che l'importo della transazione trova copertura finanziaria nelle risorse di cui all'art. 2 del D.L. 74/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2012.

Bologna,

Stefano Bonaccini

(firmato digitalmente)

Atto transattivo

Con la presente scrittura avente ogni effetto di legge tra:

- LONCAR DUE SPA, nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Novi di Modena (MO), Via C. Battisti 38, località “Rovereto s/S ” P.IVA e C.F.: 01650830365, con l’Avv. Lucia Maggiolo

e

- Presidente *pro tempore* della regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato alla ricostruzione post sisma 2012, ai sensi dell’art.1 del DL 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n.122/2012, nella persona di Stefano Bonaccini, nato a Modena il 01/01/1967, con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, nella persona dell’Avv.to Uliana Casali

Premesso che

- In data 30/04/2016 la società Loncar ha presentato l'apposita domanda per ottenere il contributo per la ricostruzione dell'attività produttiva ai sensi dell'Ordinanza Commissariale n. 57/2012 e *ss.mm.ii.*, ed in particolare per gli interventi di Delocalizzazione Temporanea da realizzare sul complesso immobiliare sito in Novi di Modena (MO), Via Cesare Battisti n. 38,

delocalizzando l'attività produttiva in Soliera (MO), Via Mercalli n. 4 (Richiesta di contributi CR-23654-2016 del 30/04/2016). Prima degli eventi sismici, infatti, l'impresa svolgeva la propria attività di progettazione e produzione completa di calzature da uomo presso l'immobile sito in via Cesare Battisti 38, a Novi di Modena (MO). Tale fabbricato, per effetto degli eventi sismici del 2012, ha subito danni gravi e conseguente intervento di demolizione; pertanto, la Società Loncar ha trasferito la propria attività nel Comune di Soliera (MO), in Via Mercalli n. 4.

- Nella fase procedimentale amministrativa di concessione del contributo, il Soggetto incaricato dell'Istruttoria, Invitalia S.p.a., analizzata l'istanza di contributo secondo i criteri definiti dall'Ordinanza 57/2012, sulla base della documentazione fornita in sede di presentazione della domanda e successivamente in fase di integrazione documentale, ha redatto il fascicolo istruttorio CR-9454-2017 e sottoposto il medesimo all'analisi del Nucleo di Valutazione (in data 14-03-2017), che lo ha approvato, con esito di parziale ammissione, quantificando il contributo concedibile in **euro 55.799,60** (pari al 50% dei costi ammessi per euro 111.599,20), a fronte di un contributo richiesto dalla Società Loncar pari ad euro 454.450,32. In particolare, quota parte degli importi non ammessi a contributo hanno riguardato la messa in sicurezza

dell'immobile sito in via Cesare Battisti 38, a Novi di Modena (MO), per accertate discrasie tra le spese per la messa in sicurezza e la presenza di danneggiamenti da demolizione. Inoltre, un'altra quota parte delle spese non ammesse a contributo ha riguardato le spese sostenute dalla Società Loncar per l'affidamento del servizio di logistica esterno, ovvero le fatture emesse da PRISMA LOGISTICS, B & B LOGISTIC, BRT. Tale ultima spesa non è stata ammessa a contributo in quanto non prevista dall'articolo 6 comma 2 dell'Ordinanza 57/2012 e *ss.mm.ii.*

- La Società Invitalia, pertanto, in data 15/03/2017, con CR-10125-2017, ha provveduto a trasmettere la suddetta proposta di contributo, nei termini sopra precisati, alla Società Loncar, la quale, con comunicazione pec CR/11685/2017 del 27/03/2017, non ha accettato e, successivamente, ha prodotto ulteriore documentazione a sostegno della propria richiesta di contributo (nuova perizia giurata e nuova relazione illustrativa), chiedendo il riesame della pratica.
- A seguito del riesame, come sopra richiesto, compiuto dalla Società Invitalia, alla luce delle osservazioni presentate dalla Società Loncar, nonché della documentazione prodotta dal tecnico incaricato dalla beneficiaria, Invitalia ha, quindi, redatto il fascicolo

istruttorio bis CR-17581-2017 e sottoposto, nella seduta del 23/05/2017, al Nucleo di Valutazione, che ne ha approvato le risultanze istruttorie di parziale ammissione. Nello specifico, sono state riammesse a contributo le spese relative alla messa in sicurezza dell'immobile e tutte le operazioni ad essa collegate. Per quanto concerne, invece, i servizi di logistica, è stata confermata la non ammissione a contributo di tali servizi, in quanto le spese richieste a contributo non sono previste dall'art. 6 comma 2 dell'Ord. 57/2012 e *ss.mm.ii.* Ai fini del rimborso, infatti, sono considerate ammissibili le spese inerenti l'affitto o il noleggio di impianti e/o attrezzature di terzi al fine del mantenimento dei propri livelli produttivi, ma soltanto laddove venga comunque utilizzato il personale della Società richiedente il contributo per svolgere il servizio o l'attività lavorativa in essere. Nel caso di specie, dunque, per poter effettivamente ottenere il contributo per ciò che viene considerata "spesa di logistica", il calzaturificio Loncar avrebbe dovuto servirsi di impianti e attrezzature di terzi, continuando, tuttavia, a svolgere l'attività per mezzo dei propri dipendenti. La Società Loncar, invece, non si è limitata ad utilizzare, per il mantenimento dei propri livelli produttivi, attrezzature altrui, ma ha delegato ad altre imprese l'intera attività di logistica, acquisendo di fatto un servizio a fronte di un corrispettivo per realizzare parte

della propria attività di impresa, esternalizzando tale parte di attività.

- Pertanto, in data 15/06/2017, il Commissario Delegato ha emanato il Decreto di Concessione n. 1685/2017, per un importo pari ad **euro 69.512,21** (ovvero il 50% dei costi ammessi pari ad euro 139.024,41), che è stato impugnato dalla Società Loncar con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – sede di Bologna.
- Con sentenza n.159/2020 pubblicata in data 17 febbraio 2020, il TAR di Bologna ha declinato la propria giurisdizione in favore del Giudice Ordinario.
- Conseguentemente, la Società Loncar ha riassunto il processo innanzi il Tribunale civile di Bologna, instaurando il giudizio recante R.G. n. 15328/2020. In particolare, la Società Loncar ha chiesto di accertare e dichiarare il diritto *“ad ottenere il contributo pro ricostruzione post sisma del 2012 relativo alle spese di delocalizzazione dalla medesima sostenute per effetto del sisma 2012 e dunque l'ottenimento del contributo di cui alla domanda CR-65457-2016 del 02/12/2016 [...] contributo da determinarsi/quantificarsi in corso di causa; conseguentemente, condannare il Presidente pro tempore della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario Delegato per la ricostruzione post sisma ai sensi dell'art.1 comma 2 del D.L.n.74/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n.122/2012,*

al pagamento – in favore della società Loncar spa - dell'importo determinato/quantificato in corso di causa oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al saldo; nonché “contestualmente, accertare e dichiarare il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla società Loncar in seguito al diniego della erogazione del contributo pro ricostruzione post sisma e da quantificarsi in corso di causa ovvero da liquidarsi in via equitativa; conseguentemente, condannare, in via solidale tra loro, il Presidente pro tempore della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario Delegato per la ricostruzione post sisma, ai sensi dell'art.1 comma 2 del D.L.n.74/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n.122/2012, il Responsabile pro tempore delle procedure di istruttoria e concessione dei contributi previsti nell'ordinanza commissariale n.57/2012 e s.m.i. per l'area industria e artigianato e Invitalia - Agenzia Nazionale per l'attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa Spa nella persona del suo legale rappresentante pro tempore- con sede legale in Roma, Via Calabria, 46 - al pagamento del risarcimento dovuto all'attrice per il diniego del contributo: risarcimento determinato/quantificato in corso di causa oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al saldo”. Il Commissario Delegato, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, è

comparsa chiedendo il rigetto integrale delle domande avanzate dalla Società Loncar, ribadendo le legittime motivazioni di non ammissibilità delle spese di logistica richieste a contributo dalla Società Loncar, di cui all'esito istruttorio bis, sopra richiamate. La Società INVITALIA non si è costituita.

- Nel corso del processo è stata richiesta dalla Società Loncar, e poi ammessa dal Giudice ed esperita, una consulenza tecnica d'ufficio, affidata al CTU Dott. Francesco Parma, con il seguente quesito: *“Letti gli atti e i documenti prodotti dalle parti e acquisiti ove necessario ulteriori documenti e informazioni presso uffici pubblici, a ciò autorizzando il C.T.U. a norma dell'art. 213 c.p.c. e, ove necessario, visionati i luoghi, richiamati e descritti in dettaglio i requisiti prescritti anche dalla normativa secondaria e regionale per l'erogazione dei contributi oggetto di causa, descriva il C.T.U. in dettaglio la documentazione allegata dall'odierna attrice alla propria domanda diretta all'erogazione di contributi in conseguenza del sisma del maggio 2012, segnalandone per ogni voce la specifica corrispondenza ai requisiti stabiliti, in particolare avuto riguardo all'art. 6, secondo comma Ordinanza Reg n. 57 del 2012”*.
- Ad esito degli accertamenti compiuti in sede peritale, il CTU, con relazione peritale definitiva datata 7 gennaio

2022, dato atto di aver tentato la conciliazione tra le parti, con esito negativo, ha accertato quanto segue: *“I costi non ammessi si riferiscono a spese per canoni di locazione sostenuti dopo il 31/12/2014 (data ultima per il sostenimento della spesa), per acquisto di beni strumentali, per spese di vigilanza ed in particolare per servizi di logistica: tali voci sono escluse espressamente nel disposto dell’art. 6 2 comma dell’Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii. In merito alle spese di “logistica” non essendo chiaro ed inequivocabile l’imputazione delle sole spese sostenute da parte attrice per la locazione e/o il noleggio delle strutture rispetto agli ulteriori servizi di cui l’odierna Comparsa ha beneficiato da parte delle singole società terze, come peraltro è documentalmente evidenziato sia dalle fatture emesse dalla Società in questione sia dalle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà versate in atti, si ritiene corretta l’esclusione delle spese non ammesse dalla Convenuta per come sic et simpliciter calcolate ma non dettagliate dall’attrice stessa. Si prospetta percorribile, tuttavia, la strada conciliativa. Considerando tali voci forfettariamente secondo il principio dell’id quod plerumque accidit basato sull’evidenza comune che una parte del costo sostenuto dall’attrice è evidentemente appostabile alla locazione delle strutture di stoccaggio”*.

- A seguito delle suddette risultanze peritali, il Giudice,

in occasione dell'udienza di esito dei mezzi istruttori del 17 marzo 2022, ha sollecitato le parti ad avviare trattative per una definizione transattiva del contenzioso: *“Visto l’esito della CTU ed in particolare quanto riferito dal perito in ordine alla possibilità di definire gli importi ammissibili al contributo in via conciliativa (con riguardo alle somme relative ai canoni di locazione), dispone comparizione delle parti, a mezzo dei propri rappresentanti/delegati, per esperire un tentativo di conciliazione prima di avviare la causa in decisione. Fissa per l’incombente l’udienza del 21 aprile 2022 ad ore 12,00”*.

- In considerazione dell’invito di cui sopra, il Commissario Delegato, a meri fini deflattivi del contenzioso pendente, valutata, per il tramite del Settore tecnico di riferimento, la prospettazione conciliativa espressa dal CTU, ha ritenuto di poter addivenire ad una soluzione bonaria della vicenda, d’intesa con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato. A tal fine, le parti, per il tramite dei propri difensori, hanno intrattenuto uno scambio di comunicazioni al fine di individuare i termini della conciliazione. In particolare, considerando che, per quanto dichiarato in sede di domanda di contributo dalla Società Loncar, lo spazio destinato a fini di deposito, nella sede della medesima Società, era pari a mq 66,36, e ritenendo verosimile che la medesima superficie fosse occupata presso i locali

della Società incaricata dei servizi di logistica; calcolando per la suddetta superficie 5 euro per mq al mese (secondo i prezzi correnti e in aderenza alla prassi invalsa in casi simili) e moltiplicando per i 31 mesi di durata della locazione e/o noleggio (da giugno 2012 a dicembre 2014, come da fatture allegate alla domanda di contributo), il Commissario Delegato si è reso disponibile a riconoscere la spesa totale ammissibile, a titolo di contributo, per la locazione e/o noleggio per un importo complessivo pari ad euro 10.285,80.

- Medio tempo delle suddette interlocuzioni intervenute, tra i difensori delle parti, al fine di proseguire le trattative per la definizione della controversia, alla luce di quanto evidenziato in sede di CTU e dell'invito del Giudice, sono stati disposti una serie di rinvii delle varie udienze e, da ultimo, raggiunto l'accordo sui termini della transazione, in occasione dell'udienza del 21 settembre 2023 le parti hanno dichiarato al Giudice di aver raggiunto un accordo transattivo, chiedendo rinvio al 2024, pertanto, il Giudice ha rinviato la causa all'udienza del 15 febbraio 2024 per verificare l'esito della transazione.
- Il Commissario Delegato ha acquisito il parere favorevole dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato in merito ai contenuti del presente accordo transattivo, avente Prot. CR 29/12/2023.0007845.E.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue.

- 1) La premessa costituisce parte integrante della presente scrittura.
- 2) Per addivenire alla definizione bonaria stragiudiziale della causa pendente dinanzi alla Tribunale di Bologna avente R.G. n. 15328/2020, il Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario Delegato per la Ricostruzione post sisma, in coerenza con i principi di economicità, proporzionalità e buon andamento cui è improntata l'attività amministrativa – tenuto conto degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio svolta nel suddetto giudizio e dell'invito alla conciliazione formulato dal Giudice alle parti, nonché della valutazione del Settore tecnico di riferimento, come descritti in premessa – riconosce alla Società Loncar Due S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, che accetta, la corresponsione della somma complessiva di euro 10.285,80.
- 3) Il pagamento della suddetta somma, pari a complessivi euro 10.285,80, avverrà da parte del Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario Delegato per la Ricostruzione post sisma, attraverso bonifico sul c/c bancario intestato alla Società Loncar Due S.p.a. alle seguenti coordinate

IBAN _____, entro e non oltre il termine del 31 gennaio 2024, da intendersi quale termine perentorio.

- 4) In seguito al pagamento dell'importo suddetto, le parti si impegnano ad abbandonare la causa descritta in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 309 cpc.
- 5) La Società Loncar Due S.p.a., solo a fronte dell'intervenuto effettivo pagamento in suo favore della somma di euro 10.285,80, si dichiara integralmente tacitata con la concessione e la liquidazione della somma suddetta e dichiara di rinunciare agli atti, alle azioni e alle domande tutte di cui al giudizio R.G. 15328/2020 pendente dinanzi al Tribunale di Bologna, di cui alle premesse, oltre che ai diritti sostanziali fatti valere con tale azione nonché ad ogni altra pretesa, riconoscendo di avere definito e di ritenere soddisfatto con il presente accordo ogni aspetto e/o diritto e/o pretesa dedotta inerente la domanda di contributo acquisita al protocollo CR-23654-2016 del 30/04/2016, oggetto del succitato giudizio.
- 6) Le spese e competenze di lite del giudizio, ivi comprese le spese inerenti la consulenza tecnica d'ufficio, pendente dinanzi al Tribunale di Bologna, procedimento R.G. n. 15328/2020, riportato in narrativa, si intendono integralmente compensate tra le parti firmatarie del presente accordo e gli Avvocati Lucia Maggiolo e Uliana Casali, per l'Avvocatura dello

Stato, con la sottoscrizione del presente atto, rinunziano al vincolo della solidarietà professionale ex art.13 comma 8 legge n. 247/2012.

- 7) Con la definizione della causa, secondo i termini di cui agli articoli precedenti, le parti si danno reciprocamente atto che le clausole del presente accordo sono correlative ed inscindibili tra di loro, costituendo il punto di equilibrio dei rispettivi globali interessi e delle reciproche concessioni e che, a fronte della regolare reciproca esecuzione del presente accordo, ne deriverà l'estinzione totale di ogni motivo di controversia derivante da disposizione di legge, da provvedimenti giudiziari, da contratti individuali, dai fatti, dichiarando le parti stesse, per l'effetto, di non avere reciprocamente più nulla a che pretendere l'una dall'altra per alcun titolo, ragione o causa.
- 8) Ogni deroga o modifica al presente accordo sarà valida ed efficace solo se concordata per iscritto dalle parti e potrà essere provata solo in tale forma scritta.
- 9) L'invalidità di una o più clausole non comporterà l'invalidità dell'intero accordo; le parti si impegnano a sostituire eventuali clausole invalide con altre clausole che esprimano, per quanto possibile, le originarie intenzioni delle parti.
- 10) Per quanto non previsto dal presente accordo valgono le norme del codice civile, delle leggi, degli usi in materia di obbligazioni contrattuali.

- 11) La Società Loncar Due S.p.a. si impegna a tenere indenne il Commissario Delegato da ogni azione o pretesa di terzi soggetti estranei al rapporto giuridico intercorso, nonché dei propri aventi causa a qualunque titolo, relativamente alla vicenda oggetto della presente scrittura privata e di cui alle premesse, rimanendo a carico della Società Loncar Due S.p.a. ogni onere o impegno assunto nei confronti dei predetti terzi e/o aventi causa.
- 12) La presente scrittura privata sarà sottoscritta in duplice originale e sarà registrata in caso d'uso, e le relative spese di registrazione saranno a carico della parte che riterrà di provvedere alla registrazione medesima.
- 13) In caso di controversie sul presente atto è competente esclusivamente il Foro di Bologna con esclusione di qualsiasi altro Foro.
- 14) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs.n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati personali raccolti nell'ambito del presente atto verranno trattati al solo fine della risoluzione del contenzioso in oggetto. Il Titolare e Responsabile del trattamento dei dati personali è il Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato alla Ricostruzione, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, 40127 Bologna.

Bologna, lì _____

Il legale rappresentante della Società Loncar

Il Commissario Delegato alla ricostruzioni post sisma o
persona dal medesimo delegato alla sottoscrizione del
presente atto transattivo

L'Avv. Lucia Maggiolo per rinuncia alla solidarietà
professionale (art.13 L.P.)

L'Avv. Uliana Casali dell'avvocatura distrettuale dello
stato per rinuncia alla solidarietà professionale (art. 13
L.P.)
